

Oggetto: gara a procedura aperta per la fornitura di servizio energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.Consip.it.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l'elenco delle domande pervenute con le relative risposte

1) Domanda

Con riferimento al Bando di gara di cui all'oggetto, e in particolare al punto III.2.2) b), chiediamo se "aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività, non inferiore a;"

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, mentre una delle Imprese raggruppate si occupa della manutenzione e gestione d'impianti, l'altra può essere la fornitrice dei combustibili?

Risposta

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese (R.T.I.), la documentazione di gara consente, nei modi e alle condizioni ivi stabilite, la ripartizione dell'oggetto contrattuale tra le imprese costituenti l'R.T.I. medesimo. E' pertanto consentito, nei limiti stabiliti dalla predetta documentazione, che, all'interno del medesimo R.T.I., un'impresa svolga l'attività di manutenzione e gestione d'impianti, mentre un'altra provveda alla fornitura dei combustibili.

Si ribadisce inoltre che ai fini della partecipazione alla gara, secondo quanto stabilito dal Bando di Gara, il requisito di cui al punto III.2.2) lett. b) del suddetto Bando, si intenderà soddisfatto laddove il fatturato specifico per "manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività", risulti superiore ai valori fissati nella documentazione di gara. Per contro, non è consentito sommare, ai fini della determinazione del fatturato specifico, un fatturato di sola manutenzione e gestione impianti di un'impresa X con il fatturato derivante dalla sola fornitura di combustibili dell'impresa Y.

Alla luce di ciò, resta tuttavia inteso che, ai fini della determinazione del fatturato specifico di cui al ricordato punto III.2.2) lett. b) del Bando di Gara, il fatturato stesso, in caso di partecipazione in R.T.I., è determinato dalla somma dei fatturati specifici, per "manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivi dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività", delle imprese raggruppate/raggruppande.

2) Domanda

Con riferimento al Bando di gara di cui all'oggetto, e in particolare al punto III.2.2) b), chiediamo se "aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività, non inferiore a;"

Nel caso di tale raggruppamento Temporaneo d'Imprese, complessivamente è inteso come la somma dei fatturati delle Imprese raggruppate?

Risposta

Si veda risposta alla domanda nr. 1)

3) Domanda

Se un'azienda possiede i requisiti per partecipare da sola a tutti i lotti ma non possiede i requisiti per aggiudicarsi tutti i lotti, può costituirsi in ATI al fine di arrivare a possedere i requisiti per aggiudicarsi eventualmente tutti dodici i Lotti?

Risposta

*Il paragrafo 2.2. (Partecipazione a più lotti) del Disciplinare di Gara stabilisce che: "con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando di gara, il concorrente che intenda **partecipare a più lotti** dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione **al lotto di importo superiore** tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).*

...omissis...

*Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie relative a due o più lotti potrà **aggiudicarsi** provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della **somma dei requisiti** economici e tecnici richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti".*

Inoltre ai sensi di quanto specificato nel paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, si ribadisce che "non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che ...omissis... siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione (con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta), pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto".

Altresì il paragrafo 3 del Disciplinare di Gara statuisce: “In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., stante la circostanza che tali imprese rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale”.

4) Domanda

Può una società (con attestazione SOA di categoria- classe ed importo adeguati a quanto richiesto da Consip spa) recentemente fusa in altra società (senza alcuna attestazione SOA) partecipare alla suddetta gara utilizzando la SOA posseduta anteriormente alla fusione medesima?

Risposta

Ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 25-1-2000 n. 34, e alla luce del costante orientamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (si veda ex plurimis Determinazione n.11/2002 del 5 giugno 2002, Determinazione n. 5/2003 del 26 febbraio 2003, Determinazione n.5/2004 del 21/4/2004), non è consentito alla società conferitaria utilizzare la SOA posseduta dalla società conferente, e rilasciata a quest'ultima anteriormente alla data di fusione.

5) Domanda

In riferimento al Bando “Servizio Energia” al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria viene richiesto un determinato valore di fatturato realizzato negli ultimi due esercizi finanziari per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari. In tal modo viene dimostrata contemporaneamente sia la capacità finanziaria sia la capacità tecnica. Viene però anche ammesso che il concorrente possa provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 358/1992.

Vi chiediamo se è possibile dimostrare la propria capacità finanziaria in modo completamente separato da quella tecnica; in particolare la capacità tecnica sarà dimostrata, come da richiesta di bando, con il possesso della categoria OS 28 o OG 11 di classifica adeguata, mentre la capacità finanziaria sarà dimostrata con la referenza bancaria (che in base al D.Lgs. n. 358/1992 potrebbe essere già sufficiente) e con il fatturato degli ultimi due esercizi finanziari relativi però a tutte le opere ricadenti sia nella categoria OG 11 sia OS 28. Tale soluzione permetterebbe di formulare la loro offerta anche ad Aziende che hanno sia la capacità finanziaria richiesta (fatturato globale) sia la capacità Tecnica (possesso SOA richiesta) ma che negli ultimi due anni non hanno effettuato quel fatturato specifico richiesto.

Risposta

Relativamente alle condizioni di partecipazione di cui punto III.2) del Bando di gara, il Bando richiede, il soddisfacimento, tra gli altri, dei requisiti di capacità economica e finanziaria (punto III.2.2) e quelli relativi alla capacità tecnica (punto III.2.3).

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, il punto III.2.2) del Bando precisa che il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria sarà soddisfatto esclusivamente laddove ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) soddisfi **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- a) presentare un'idonea referenza bancaria rilasciata da Istituto di Credito;
- b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari per lo svolgimento di tale attività, non inferiore a quanto indicato nel Bando stesso.

Ai sensi di quanto statuito nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara, resta tuttavia inteso che “Ai fini della comprova del requisito di cui al punto III.2.2, lett. b) del Bando di gara, l'offerente dovrà altresì presentare: copia in carta semplice dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando; se disponibile, la relazione della società di revisione, ai sensi del D.Lgs. 88/92. Qualora l'offerente, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare la predetta documentazione, qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto all'art. 13, comma 3, D. Lgs. 358/1992”.

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica il punto III.2.3) del Bando precisa che l'offerente dovrà dichiarare nell'Allegato 1 al Disciplinare il possesso della certificazione SOA di cui al citato punto non inferiore a quanto indicato nel Bando stesso.

Alla stregua delle suddette previsioni il possesso della certificazione SOA OG11 e/o OS 28 è idoneo a soddisfare esclusivamente i requisiti di capacità tecnica ex punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara; per l'effetto il possesso della suddetta certificazione non potrà esser ritenuto in alcun modo idoneo a soddisfare i requisiti di capacità economica di cui al punto III.2.2), lettera b) del Bando di gara, i quali si riterranno soddisfatti secondo le modalità sopra specificate.

6) Domanda

Le società collegate ad aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione delle reti gas possono o non possono partecipare al Vs. bando per i lotti in cui esistono Comuni nei quali tali aziende collegate svolgono il servizio di distribuzione? Formuliamo tale quesito poiché, se tali società potessero partecipare e risultassero vincenti per tali

lotti, riteniamo che alcuni Enti non potrebbero aderire alla convenzione senza disattendere l'art. 34 della Legge 239/04.

Risposta

Nella documentazione di gara non sono previste limitazioni di partecipazione ai sensi dell'art. 34 della Legge 239/04; resta comunque inteso che l'aggiudicatario dovrà provvedere all'esatto adempimento delle obbligazioni previste dalla convenzione nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore tempo per tempo vigente

7) Domanda

La cauzione provvisoria rilasciata da un istituto bancario deve avere la sottoscrizione autenticata dal notaio?

Risposta

Ai sensi di quanto riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, la cauzione provvisoria potrà essere prestata, ai sensi della Legge n. 348/1982 e s.m.i., in contanti, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa; in particolare:

- in caso di contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 50214 (codice ABI 05584, codice CAB 03230), intestato alla Consip S.p.A., presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 447, Corso d'Italia n. 32/F, 00198 Roma;*
- in caso di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà essere, a pena di esclusione: (i) rilasciata da istituto bancario ovvero da Istituto assicurativo autorizzato ovvero da società finanziaria iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; (ii) **avere sottoscrizione autenticata da notaio**; (iii) essere incondizionata; (iv) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (v) prevedere la sua operatività, entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta della Consip S.p.A senza eccezioni opponibili a questa;*

Pertanto alla stregua delle suddette previsioni la cauzione provvisoria rilasciata da un istituto bancario dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio

8) Domanda

Alla certificazione SOA va aggiunta una dichiarazione nella quale si attesti di possedere il 10% dell'importo Massimo annualizzato del lotto per cui si partecipa o basta solo la copia della certificazione?

Risposta

No, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente la dichiarazione conforme al facsimile di cui all'Allegato 1, punto 13, del Disciplinare di gara

9) Domanda

Punto 8 del disciplinare di gara: dobbiamo fare una dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati personali o basta la dichiarazione dell'allegato 1 al punto 21?

Risposta

Non è richiesta una dichiarazione aggiuntiva rispetto alla dichiarazione di cui al punto 21 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 8 del Disciplinare di gara che testualmente dispone: "Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (busta "B" Offerta tecnica) se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. ...omissis..."

10) Domanda

Punto 16 dell'Allegato 1 : come domicilio va indicata la sede della Consip?

Risposta

No, l'impresa che rende la dichiarazione dovrà eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni e delle richieste di chiarimento inerenti la gara

11) Domanda

Con riferimento al punto 2.2) del Disciplinare di gara

Si chiede conferma che con l'indicazione:

- "..... il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di importo superiore tra quelli per cui presenta offerta",*
 - "si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie relative a due o più lotti potrà aggiudicarsi provvisoriamente solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso della somma dei requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti"*
- deve intendersi che per partecipare a più lotti si possono avere soltanto i requisiti del lotto di importo maggiore cui si partecipa ma, per aggiudicarsi più lotti, è necessario possedere la somma dei requisiti dei lotti che ci si è aggiudicati.*

Risposta

Sì, l'interpretazione è corretta

12) Domanda

Con riferimento ai punti III.1.3) del bando e 3.1) del Disciplinare di gara

In considerazione dell'indicazione riportata ai punti citati con la quale si dispone che "..... non è ammessa, con riferimento a ciascun singolo lotto, la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione (con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta)", si chiede di confermarci l'ammissibilità della partecipazione di un R.T.I. costituito da una Società capogruppo, singolarmente in possesso di tutti i requisiti richiesti e da una o più mandanti in possesso singolarmente di requisiti sufficienti per partecipare ad alcuni lotti ma non al lotto di importo superiore tra quelli per i quali il R.T.I. presenterà offerta.

Esempio:

R.T.I. composto da ditte A, B e C partecipa ai lotti 2, 3, 4, 5 e 12

Impresa A capogruppo, possiede singolarmente tutti i requisiti, sia quelli del lotto di importo maggiore (lotto 2) sia come somma dei requisiti di tutti i lotti.

Imprese B e C mandanti, posseggono singolarmente tutti i requisiti per partecipare ai lotti 4 e 12 (sia come requisiti di ogni lotto, sia come somma dei requisiti dei due lotti) ma non possiedono singolarmente requisiti per i lotti 2, 3 e 5.

Risposta

L'interpretazione è corretta, e, pertanto sarebbe ammissibile la partecipazione di un R.T.I. nella composizione indicata, a titolo esemplificativo, nella domanda

13) Domanda

Sempre con riferimento ai punti sopraccitati, si chiede altresì se è ammissibile la partecipazione a più lotti di un R.T.I. così composto:

- *capogruppo possiede la somma di tutti i requisiti richiesti dai lotti cui partecipa;*
- *una mandante possiede i requisiti richiesti dal lotto di importo maggiore cui si partecipa ma non possiede la somma dei requisiti di tutti i lotti cui intende partecipare (pertanto non potrebbe partecipare singolarmente ai medesimi lotti con opportunità di aggiudicarsi);*
- *una mandante possiede in parte, ma non integralmente, i requisiti richiesti dal lotto di importo maggiore cui si partecipa.*

Risposta

Come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 3, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione (con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta), pena l'esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Di conseguenza l'RTI composto come nell'esempio sopra riportato non rispetta le condizioni richieste nel Disciplinare di gara, in quanto a prescindere dalla situazione della seconda mandante, sia la capogruppo, sia la prima mandante, posseggono singolarmente i requisiti per partecipare al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta

14) Domanda

Con riferimento al punto 3.2) del Disciplinare di gara

Si chiede di sapere se, in caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di cui al punto III.2.2) lettera b) del bando, posseduto al 100% dalla capogruppo, deve essere messo in relazione con la dichiarazione di cui al punto 18 lettera b) dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara, ovvero se all'impresa mandante può essere affidata una percentuale di attività di servizio energia superiore al requisito da quest'ultima dichiarato al punto 12 lettera a) del sopraccitato Allegato 1.

Risposta

Le dichiarazioni di cui ai punti 12 lettera a) e 18 lettera b) dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara sono distinte e separate e pertanto la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno dell'R.T.I. non implica nessuna correlazione con il fatturato specifico posseduto e dichiarato dalla singola impresa appartenente all'R.T.I.

15) Domanda

Con riferimento al punto 5) del Disciplinare di gara

Si chiede di sapere se è ammissibile l'utilizzo del c.d. principio di avvalimento anche con riferimento alle certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 ed al bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità.

Risposta

L'istituto dell'avvalimento opera al fine di ampliare il novero concorrenziale in sede di partecipazione alle gare d'appalto, giusta i noti principi di fonte comunitaria e le direttive in materia di appalti pubblici come recepiti nel Disciplinare di gara.

Nel caso di specie, la certificazione UNI EN ISO 9001:2000, la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed il bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità, non costituiscono requisiti di partecipazione, bensì requisiti oggetto di valutazione tecnica, e, in quanto tali, attinenti all'offerta e all'aggiudicazione. Ne discende, pertanto, che il principio di avvalimento non può essere utilizzato con riferimento a tali elementi

16) Domanda

Una società holding per il possesso del requisito “capacità economica” punto III.2.2 lettera b) del Bando di gara per il fatturato specifico può ricorrere al principio di avvalimento di due o più società controllate e/collegate e anche di altre società terze in cumulo fra loro?

In tal caso (ferma restando la responsabilità solidale di tutte le imprese terze), presentando ogni documento previsto dal disciplinare al punto 3, la società holding partecipa come concorrente singolo?

Risposta

In relazione al primo quesito, una società holding può ricorrere al principio di avvalimento, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3 del Disciplinare di gara.

Per quanto concerne il secondo quesito, si precisa che l'impresa potrà concorrere singolarmente ove faccia corretto ricorso dell'istituto dell'avvalimento

17) Domanda

In caso di avvalimento la valutazione delle certificazioni UNI EN ISO come viene fatta?

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 15)

18) Domanda

Si afferma nel disciplinare al punto criteri di valutazione delle certificazioni che il subappalto non concorre alla determinazione del punteggio così è anche per l'avvalimento?

Risposta

Sì, si veda risposta alla domanda n. 15)

19) Domanda

Se una società holding fa ricorso all'avvalimento solo per i requisiti del fatturato partecipando come concorrente singolo la valutazione delle certificazioni UNI verranno fatte solo sul concorrente o vi è una riduzione percentuale come nel caso di RTI in cui alcuna impresa possiede la certificazione e altre ne sono prive?

Risposta

Il ricorso al principio dell'avvalimento per il requisito di fatturato specifico da parte di un'impresa concorrente in forma singola, non comporta la riduzione percentuale di punteggio tecnico come previsto nel paragrafo 5 del Disciplinare di gara in caso di partecipazione in R.T.I.

20) Domanda

In Rif. al punto 6 del Disciplinare di gara : se si possiedono i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto non è possibile subappaltare neanche per il 30 % dell'importo della convenzione ?

Risposta

E' comunque ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell'importo della Convenzione, nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art.18, L. 55/90 e secondo quanto stabilito dagli atti di gara

21) Domanda

È possibile conoscere le informazioni che Consip ha acquisito dalle Amministrazioni interessate, ai sensi del DPCM dell'11 novembre 2004, n. 325, ai fini dell'indizione della gara?

Risposta

E' stata condotta un'analisi della domanda attraverso appositi formulari inviati alle Pubbliche Amministrazioni. Sulla base dei risultati acquisiti, dell'analisi ed elaborazione degli stessi nonché del monitoraggio della precedente edizione della gara per la fornitura del Servizio energia, è stata redatta la documentazione di gara.

Le suddette informazioni rivestono carattere riservato e non sono pertanto divulgabili.

22) Domanda

Quali sono le Pubbliche Amministrazioni che sono state considerate, per ciascun lotto, ai fini della indizione della gara?

Risposta

Le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, sono le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione

23) Domanda

Quali sono le caratteristiche degli edifici presi a riferimento per ciascun lotto?

Risposta

Sono state effettuate analisi in funzione dell'adesione alla precedente edizione della convenzione per la fornitura di Servizio Energia nonché dall'analisi della domanda (vedi risposta alla domanda n. 21). Gli immobili sono stati suddivisi in funzione del volume lordo riscaldato:

- Volume Lordo Riscaldato inferiore a 5.000 metri cubi (peso 30%)
- Volume Lordo Riscaldato compreso tra 5.000 metri cubi e 20.000 metri cubi (peso 40%)
- Volume Lordo Riscaldato oltre 20.000 metri cubi (peso 30%)

Si precisa che in considerazione della facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di aderire al sistema delle convenzioni Consip, tali pesi sono indicativi e potranno in concreto subire delle variazioni in aumento o diminuzione

24) Domanda

Come sono dislocati nei territori gli edifici presi a riferimento per ciascun lotto?

Risposta

Gli edifici ricompresi in ciascun lotto sono quelli delle pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, sono le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione

25) Domanda

Sulla base di quali criteri sono stati definiti gli importi dei massimali nei diversi lotti?

Risposta

Sono state effettuate analisi in funzione dell'adesione alla precedente edizione della convenzione per la fornitura di Servizio Energia, del mutato quadro normativo - in forza del quale le Amministrazioni Pubbliche sono "facoltizzate" ad aderire alle Convenzioni Consip - nonché dell'analisi della domanda svolta secondo quanto precisato nella risposta alla domanda n. 21).

26) Domanda

Che rilevanza ha, ai fini della gara, la Relazione Tecnica?

Risposta

La Relazione Tecnica deve essere conforme allo SCHEMA DI RISPOSTA riportato nell'Allegato 2 al Disciplinare di gara. Tale "SCHEMA DI RISPOSTA", secondo quanto previsto nel suddetto Allegato, è composto da tre sezioni:

SCHEMA DI RISPOSTA (1 di 3) che dovrà contenere, tra l'altro:

- una premessa contenente tutte le indicazioni che il concorrente ritenga utili al fine di una migliore esposizione dell'offerta; il concorrente potrà specificare e motivare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.;
- una presentazione e descrizione dell'offerente con almeno l'indicazione delle esperienze pregresse acquisite, sia a livello nazionale che internazionale, nell'ambito dell'area tecnologica in cui si colloca la presente fornitura, quali ad esempio i piani di riqualificazione energetica sviluppati e realizzati per i propri clienti;
- in caso di dichiarazione di impegno ad realizzare progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una relazione esplicativa sulle esperienze pregresse, sugli interventi e sulle tecnologie che si prevede di utilizzare nonché ogni altro elemento utile ad illustrare le modalità di esecuzione dell'impegno assunto.

SCHEMA DI RISPOSTA (2 di 3) in cui dovrà essere indicato il possesso o meno di certificazioni e/o bilanci in capo al concorrente quali previsti nel Disciplinare di gara.

SCHEMA DI RISPOSTA (3 di 3) che dovrà indicare gli impegni di gara secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

Si precisa che, ai fini dell'ottenimento del punteggio tecnico, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, saranno considerate esclusivamente le dichiarazioni riportate nella Relazione Tecnica nella sezione "SCHEMA DI RISPOSTA (2 di 3)" - CERTIFICAZIONI E BILANCI e nella sezione "SCHEMA DI RISPOSTA (3 di 3)" - IMPEGNI DI GARA. Per contro, la parte introduttiva "SCHEMA DI RISPOSTA (1 di 3)", pur non essendo oggetto di valutazione e di assegnazione di punteggio tecnico, è necessaria ai fini della migliore esposizione dell'offerta e presentazione e descrizione dell'impresa offerente.

27) Domanda

Le 80 pagine di Relazione Tecnica sono complessive?

Risposta

Le 80 pagine, quale limite massimo, sono relative allo "SCHEMA DI RISPOSTA" come articolato alla domanda n. 26).

Si noti tuttavia che le 80 pagine non sono comprensive di "ogni altra documentazione di carattere tecnico che l'Impresa ritenga opportuno presentare tra cui la copia di eventuali certificazioni di abilitazione, qualità o altro in possesso dell'impresa e/o dei suoi dipendenti in relazione ai servizi richiesti"; inoltre, nelle suddette 80 pagine, non

sono comprese, se dichiarate dall'Impresa nella Relazione Tecnica, le copie delle certificazioni EN ISO 14001:2004 e EN ISO 9001:2000 e dei bilanci ambientale e/o bilanci sociale e/o bilanci di sostenibilità.

28) Domanda

I criteri di valutazione tecnica contemplati nel Disciplinare di Gara prevedono l'assegnazione di punteggio alla Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, la Certificazione secondo norma UNI EN ISO 9001:2000, alla pubblicazione di almeno un bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità, all'impegno, espresso in tonnellate equivalenti di petrolio, a realizzare progetti di risparmio energetico, all'impegno ad installare per ogni edificio misuratori/registratori di temperatura esterna e il sistema di monitoraggio a distanza, nonché ad effettuare il rapporto fotografico a infrarossi, lo studio delle relazioni fra gli occupanti e il sistema energetico dell'edificio e a determinare, per ogni edificio, i profili di carico elettrico e termico di una settimana all'interno della stagione di riscaldamento. Ciò considerato, come viene valutata la qualità del servizio offerto?

Risposta

I livelli di qualità richiesti dalla documentazione di gara sono ritenuti adeguati e sufficienti rispetto alle esigenze medie delle Pubbliche Amministrazioni

29) Domanda

Perché è stato inserito come limite di impegno a realizzare progetti di risparmio energetico quello dei 5 tep?

Risposta

Tale limite è stato ritenuto soddisfacente per le esigenze della Pubblica Amministrazione dal punto di vista tecnico/economico ed adeguato ad assicurare la più ampia partecipazione delle imprese alla gara

30) Domanda

Come è stato calcolato tale limite?

Risposta

Anche in considerazione dell'innovatività del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, tale limite è stato definito in virtù delle risultanze acquisite nei tavoli di lavoro condotti con Enti Istituzionali, nonché dell'espletamento di apposite simulazioni, in modo da garantire sia l'idoneo soddisfacimento, dal punto di vista tecnico/economico, delle esigenze della Pubblica Amministrazione, sia, al contempo, la più ampia partecipazione delle imprese alla gara

31) Domanda

Il Dlgs 192 del 19 agosto 2005 impone il rispetto di alcuni parametri legati alla qualità degli involucri edilizi quando si interviene sul sistema edificio – impianto. Come si potranno ottenere i risparmi energetici previsti in fase di gara nel caso in cui si dovesse verificare la fattibilità di interventi sugli impianti tecnologici e, contemporaneamente si dovesse dimostrare l'impossibilità di intervenire sull'edificio, per cause finanziarie (investimenti troppo onerosi) o di tempi di pay-back (recupero dell'investimento oltre i cinque anni di contratto)?

Risposta

Ai fini del raggiungimento degli eventuali impegni dichiarati in sede di offerta tecnica possono essere realizzati le tipologie di intervento ammesse al meccanismo definito dai decreti ministeriali del 20/07/2004 e dalla delibera n. 103/03 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Con riferimento al quesito in questione, il paragrafo 4.6 comma 1 del Capitolato Tecnico prevede che "qualora l'Impianto Termico non risulti in regola con le norme vigenti, il Fornitore può rifiutarsi di prenderlo in consegna indicando nel Preventivo di Spesa la tipologia di difformità dell'impianto e la volontà di non voler dare esecuzione alla Fornitura relativa al suddetto Impianto Termico e Luogo di Fornitura".

Pertanto, come indicato al paragrafo 5 comma 18 del Capitolato Tecnico: "Il Fornitore dovrà specificare chiaramente quali interventi, tra quelli di cui al presente paragrafo, saranno da considerarsi compresi nel Corrispettivo Unitario e quali comporteranno un corrispettivo ulteriore. In questa ultima ipotesi il Fornitore dovrà indicare il costo complessivo e il canone che l'Amministrazione potrà corrispondere al Fornitore in luogo del pagamento in un'unica soluzione del corrispettivo ulteriore.

In caso di interventi che prevedano un corrispettivo ulteriore il Fornitore dovrà specificare lo sconto che praticherà all'Amministrazione nell'ipotesi in cui quest'ultima, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, decidesse di affidare al Fornitore medesimo l'esecuzione degli interventi"

32) Domanda

Verranno riconosciuti i costi relativi agli studi di fattibilità degli interventi che non verranno compresi nel Canone Unitario, nel caso in cui non sia il Fornitore aggiudicatario ad effettuare gli interventi stessi?

Risposta

No, non sono previsti corrispettivi ulteriori per la realizzazione di studi di fattibilità

33) Domanda

in merito alle formule matematiche di attribuzione del punteggio per offerta economica si osserva che l'aver stabilito prezzi soglia per le forniture pari mediamente al 30% dei prezzi posti a base asta, si ritiene comporti, quale

conseguenza dell'applicazione delle suddette formule, che il punteggio massimo attribuibile di 70 punti potrà essere raggiunto solamente nel caso in cui un concorrente formuli una offerta composta da prezzi uguali ai prezzi soglia.

Risposta

Premesso che la formula del punteggio economico attribuisce con andamento lineare i punteggi compresi tra 1 e 70 a tutti i valori d'offerta compresi rispettivamente tra il prezzo base d'asta e il prezzo soglia, (dove il prezzo soglia rappresenta il valore d'offerta economica al di sotto del quale viene comunque attribuito il massimo del punteggio economico previsto in gara), il prezzo soglia non rappresenta il prezzo atteso, ma è impiegato ai fini della determinazione della progressiva valorizzazione (inclinazione della retta) dei 70 punti economici e, conseguentemente, ai fini della determinazione del valore economico corrispondente ad un punto tecnico.

Si ribadisce che, "in riferimento all'Offerta economica, il concorrente potrà avvalersi, per la formulazione della sua offerta, del foglio excel- disponibile sul sito www.consip.it e www.mef.gov.it- sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Consip, ovvero contenuto nel floppy disk fornito con la documentazione di gara. Si precisa che il foglio excel "Dichiarazione d'offerta - Tabella Elenco Prezzi" ha l'esclusiva funzione di supportare e facilitare la predisposizione dell'offerta economica e non dovrà essere prodotto nella documentazione di gara. Si precisa inoltre che il foglio excel "Dichiarazione d'offerta - Tabella Elenco Prezzi", in caso di mancata compilazione di un prezzo unitario, di formulazione dello stesso pari a zero, di superamento della base d'asta, fornirà immediata evidenza di tale carenza/formulazione/superamento. In ogni caso è esclusa qualunque forma di responsabilità per l'ipotesi di mal funzionamento delle formule contenute nel suddetto foglio excel".

34) Domanda

Premesso che lo spirito della Convenzione, come appare dal capitolato prestazionale, è quello di fornire alle P.A. un elevato livello qualitativo del servizio, le suddette formule potrebbero incentivare alcuni concorrenti a proporre grandi ribassi rispetto ai prezzi di base asta determinando la possibilità, in caso di aggiudicazione, di uno scarso livello qualitativo del servizio reso.

Risposta

Tenuto conto di quanto già espresso alla domanda 33), occorre rilevare che in sede di valutazione di offerte economiche il Bando di Gara al punto VI.3) prevede che le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 19, D.Lgs.358/1992 e s.m.i., anche in base a quanto stabilito dall'art. 1, L.327/2000.

Occorre altresì rilevare che rispetto alla precedente edizione della gara per la fornitura del Servizio Energia sono stati introdotti ulteriori meccanismi automatici atti a garantire e monitorare la "customer satisfaction" delle Pubbliche Amministrazioni e la qualità delle prestazioni fornite. In particolare, oltre ai controlli in capo alle singole Pubbliche Amministrazioni aderenti alla convenzione, Consip ha previsto meccanismi come i "reclami on line" e "verifiche ispettive" avvalendosi anche di **Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004** al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore

35) Domanda

Il concorrente che volesse privilegiare la qualità ed il valore tecnico della propria proposta potrebbe riconsiderare tale proposito in virtù del fatto che alla valutazione della capacità ed impegno propositivo del medesimo, anche in termini di investimenti, concorrono solamente 18 punti su trenta, dato che 12 saranno assegnati sul possesso di requisiti aziendali. Ben superiore risulta invece la possibilità di totalizzare punti ricorrendo a forti ribassi.

Risposta

Oltre a quanto già riposto alle domande nn. 33) e 34) è utile ribadire che l'attuale quadro normativo non prevede l'obbligatorietà per le Pubbliche Amministrazioni di aderire al sistema delle convenzioni Consip e, di conseguenza, è nell'interesse delle imprese concorrenti offrire il miglior mix di prezzo/qualità al fine di essere scelte dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

36) Domanda

Il fatto che il massimo punteggio sul valore economico si attribuisca matematicamente a ribassi medi del 70% sui prezzi base asta potrebbe lasciare spazio ad intendere che tali ribassi vengano individuati quale soglia per la verifica di congruità delle offerte.

Risposta

Premesso come già ricordato nel quesito nr. 33) che la formula del punteggio economico attribuisce con andamento lineare i punteggi compresi tra 1 e 70 a tutti i valori d'offerta compresi rispettivamente tra il prezzo base d'asta e il prezzo soglia, (dove il prezzo soglia rappresenta il valore d'offerta economica al di sotto del quale viene comunque attribuito il massimo del punteggio economico previsto in gara), il prezzo soglia non rappresenta il prezzo atteso, ma è impiegato ai fini della determinazione della progressiva valorizzazione (inclinazione della retta) dei 70 punti economici e, conseguentemente, ai fini della determinazione del valore economico corrispondente ad un punto tecnico. Si noti che le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 19, D.Lgs.358/1992 e s.m.i., anche in base a quanto stabilito dall'art. 1, L.327/2000. In particolare il comma 4 dell'art. 19, D.Lgs.358/1992 recita: "Sono

assoggettate alla verifica ...omissis... tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento”

37) Domanda

In rif. alla pag. 10 del Capitolato Tecnico (capitolo 2, punto 1, lettera o) e pag. 25 del Capitolato Tecnico (capitolo 4, paragrafo 3.6, punto 2):

Premesso che, nel Capitolato Tecnico si parla sia di ”predisposizione della documentazione autorizzativi eventualmente necessaria...(RIF. Pag 10)” che di “redigere tutta la documentazione richiesta e provvedere all’espletamento delle procedure...senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione (RIF. Pag 25)”, rimane il dubbio se gli oneri relativi alle pratiche autorizzative (es. pagamento dei bollettini postali per richiesta parere e rilascio CPI Vigili del Fuoco) siano a carico del fornitore.

Risposta

Sono a carico del Fornitore aggiudicatario anche gli oneri relativi alle pratiche autorizzative

38) Domanda

In rif. alla pag. 11 del Capitolato Tecnico (capitolo 2, punti 2, 3, 4, 5):

Rispetto a quanto indicato nel Capitolato, nel caso in cui le Amministrazione contraenti abbiano necessità in quantità economicamente rilevanti rispetto al Servizio Energia “tradizionale” di acqua calda sanitaria, vapore, acqua surriscaldata (ad esempio ospedali, impianti sportivi, carceri) si configura la possibilità di contrattualizzare tali servizi in aggiunta al contratto Consip?

Risposta

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2, punto 2, “ il Fornitore è tenuto a fornire acqua calda sanitaria ...omissis..., qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- essere prodotta dalla medesima caldaia che assicura la climatizzazione invernale;*
- essere prodotta da una caldaia diversa da quella che assicura la climatizzazione invernale qualora entrambe le caldaie siano situate nella stessa Centrale Termica”.*

A tal proposito, il paragrafo 8.1, punto 6 del Capitolato stesso dispone che: “il Corrispettivo Unitario non è modificato nel caso di produzione di acqua calda sanitaria, secondo quanto indicato al paragrafo 2, punto 2”.

A sua volta, il paragrafo 2, punti 3, 4 e 5 del Capitolato prevede che :

- “È facoltà del Fornitore accettare, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, Ordinatori di Fornitura per Impianti Termici con produzione di vapore o acqua surriscaldata.*
- È facoltà del Fornitore accettare, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, Ordinatori di Fornitura per Impianti Termici che alimentano, anche utenze finali per i servizi di cucina/mensa e lavaggio stoviglie e per le attività di lavanderia e/o sterilizzazione in genere.*
- E’ facoltà del fornitore, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, condurre e svolgere la manutenzione ordinaria dell’impianto di raffrescamento (ove presente) compresa la centrale frigorifera, nel caso in cui l’Impianto termico e quello di raffrescamento abbiano in comune la rete di distribuzione del fluido termovettore”.*

Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, il Fornitore, nell’ambito della convenzione, non può richiedere all’Amministrazione un canone ulteriore per i servizi di cui al richiamato paragrafo 2, punti 3, 4 e 5 del Capitolato.

Resta inteso che, al di fuori di questa ipotesi, la fornitura dei suddetti servizi è rimandata alla libera contrattazione delle parti, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente e delle procedure interne dell’Amministrazione.

39) Domanda

In rif. alle pag. 37 del Capitolato Tecnico (capitolo 4, paragrafo 4.8.2, punto 7):

Nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria che superino il 30% del valore stimato del contratto (ad esempio rifacimento dell’impianto o di parte di esso dovuto a danni provocati da eventi atmosferici straordinari) l’Amministrazione contraente potrà affidare al Fornitore tali lavorazioni? se sì a che titolo?

Risposta

Occorre rilevare che il paragrafo 4.8.2 punto 7 del Capitolato Tecnico recita: “L’importo dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica per un singolo Luogo di Fornitura non potrà superare il 30% (trenta per cento) del Valore stimato del contratto e comunque l’importo complessivo per tutti i lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica non potrà superare il 10% dell’Importo Massimo della Convezione”. Pertanto, alla luce della richiamata disposizione, il fornitore, superate tali soglie, non è obbligato, nell’ambito delle statuizioni della convenzione, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Resta tuttavia inteso che, al di sopra delle sopra menzionate soglie, l’affidamento al fornitore dei suddetti lavori è rimandata alla libera contrattazione delle parti, nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente e delle procedure interne dell’Amministrazione.

40) Domanda

Se un'azienda possiede i requisiti per partecipare da sola a tutti i lotti ma non possiede i requisiti per aggiudicarsi tutti i lotti, può costituirsi in ATI al fine di arrivare a possedere i requisiti per aggiudicarsi eventualmente tutti dodici i Lotti?

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 3)

41) Domanda

Si chiede cortesemente se è ammessa la partecipazione di un'azienda avente i requisiti per partecipare a tutti i lotti di gara la quale intende utilizzare le condizioni di avvalimento dei requisiti di una controllata anch'essa in possesso di tutti i requisiti di partecipazione a tutti i lotti;

Risposta

Ai sensi di quanto indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara: "Conformemente alla segnalazione n.S536 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti o dei mezzi tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l'esclusione dalla gara.

*In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio ovvero all'utilizzazione del cd. avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, **tali divieti non operano tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.**, stante la circostanza che tali imprese rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale".*

42) Domanda

La validità della certificazione SOA deve essere dimostrata solo all'atto della presentazione delle offerte o deve essere mantenuta per tutta la durata della convenzione?

Risposta

Deve essere mantenuta per tutta la durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi

43) Domanda

al punto III.2.2.) Capacità economica e finanziaria viene richiesto un determinato valore di fatturato realizzato negli ultimi due esercizi finanziari per manutenzione e gestione degli impianti termici comprensivo dei relativi combustibili necessari. In tal modo viene dimostrata contemporaneamente sia la capacità finanziaria sia la capacità tecnica. Viene però anche ammesso che il concorrente possa provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 358/1992.

Vi chiediamo se è possibile dimostrare la propria capacità finanziaria in modo completamente separato da quella tecnica; in particolare la capacità tecnica sarà dimostrata, come da richiesta di bando, con il possesso della categoria OS 28 o OG 11 di classifica adeguata, mentre la capacità finanziaria sarà dimostrata con la referenza bancaria (che in base al D.Lgs. n. 358/1992 potrebbe essere già sufficiente) e con il fatturato degli ultimi due esercizi finanziari relativi però a tutte le opere ricadenti sia nella categoria OG 11 sia OS 28. Tale soluzione permetterebbe di formulare la loro offerta anche ad Aziende che hanno sia la capacità finanziaria richiesta (fatturato globale) sia la capacità Tecnica (possesso SOA richiesta) ma che negli ultimi due anni non hanno effettuato quel fatturato specifico richiesto.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 5)

44) Domanda

Le società collegate ad aziende che hanno in concessione o in affidamento la gestione delle reti gas possono o non possono partecipare al Vs. bando per i lotti in cui esistono Comuni nei quali tali aziende collegate svolgono il servizio di distribuzione? Formuliamo tale quesito poiché, se tali società potessero partecipare e risultassero vincenti per tali lotti, riteniamo che alcuni Enti non potrebbero aderire alla convenzione senza disattendere l'art. 34 della Legge 239/04.

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 6)

45) Domanda

Può una società recentemente costituita, frutto di una fusione 3 società e non ancora in possesso di attestazione SOA (pratica in corso di istruzione), partecipare alla suddetta gara utilizzando l'attestazione SOA (di categoria, classe ed importo adeguati a quanto richiesto da Consip) posseduta da una delle società incorporate antecedentemente alla fusione medesima?

Risposta

Si veda risposta alla domanda n. 4)

46) Domanda

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, siamo a chiedere conferma sulla possibilità di inserire, con riferimento all'offerta tecnica e nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, copia autenticata dei certificati di qualità aziendale e ambientale (UNI EN ISO 9001:2000 e 14001:2004) e della SOA solo in uno dei lotti (quello di importo maggiore??) e in copia semplice, accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta da soggetto debitamente autorizzato (legale rappresentante o procuratore), negli altri lotti.

Risposta

Relativamente alla SOA, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2 (REQUISITI DI AMMISSIONE), il Disciplinare di gara stabilisce: "Nella medesima busta "A" il concorrente dovrà altresì inserire, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:... omissis...Ai fini della comprova del requisito di cui al punto III.2.3, lett. a) del Bando di gara, l'offerente dovrà dichiarare nell'Allegato 1 al presente Disciplinare il possesso della certificazione SOA di cui al citato punto ...omissis...".

Altresì il paragrafo 7 (ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE) del Disciplinare di gara recita testualmente: "Nel termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Consip S.p.A. la seguente documentazione (**in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente**): ...omissis... attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000, per la classifica e la categoria richiesta dal Bando di gara e dichiarata in sede d'offerta";

Con riferimento alle SOA, sia nel caso di partecipazione ad un singolo lotto che nel caso di partecipazione a due o più lotti, è sufficiente inserire nella busta "A" la dichiarazione conforme al facsimile di cui all'Allegato 1, punto 13, del Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda invece la certificazione UNI EN ISO 9001:2000, la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 ed il bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità, il paragrafo 2 (REQUISITI DI AMMISSIONE) del Disciplinare di gara prevede che, in caso di dichiarazione nell'Offerta Tecnica di possesso della certificazione secondo la norma EN ISO 14001:2004 e/o la norma EN ISO 9001:2000 e/o del bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità, dovranno essere prodotte, nella busta "B – Offerta Tecnica", **le copie degli stessi**.

Altresì il paragrafo 7 (ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE) del Disciplinare di gara stabilisce che: "nel termine di 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Consip S.p.A. la seguente documentazione (**in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente**): ...omissis... certificazione EN ISO 14001:2004 e/o EN ISO 9001:2000 e/o bilancio ambientale e/o bilancio sociale e/o bilancio di sostenibilità se dichiarati nell'Offerta Tecnica".

Di conseguenza laddove, in sede di offerta tecnica, il concorrente abbia dichiarato il possesso delle certificazioni e dei bilanci di cui sopra, lo stesso dovrà provvedere ad inserire nella busta B – Offerta Tecnica, relativa a ciascun Lotto per il quale viene presentata offerta, copia semplice degli stessi